

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO

ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI PER L'ANNO 2022 NEL COMUNE DI EMPOLI. - CIG 90806949BD - CUP C77H21006330004.

FRA

Impresa **TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.**, con sede in GROSSETO, Via BIRMANIA, 150 C.F. 00639030535, partita IVA n.00639030535, rappresentata nel presente contratto dal legale Rappresentante signor Catarinelli Enrico nato ad Orbetello il 05/04/1959, codice fiscale CTRNRC59D05G088B la quale interviene anche in qualità di Capogruppo Mandataria dell'A.T.I. TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI SRL – VESCOVI RENZO SPA detta più brevemente nel prosieguo "Appaltatrice"

E

L'Impresa **MOVITER S.R.L.**, con sede legale in Empoli, VIA LIVORNESE, 190 - P.IVA 06277020480 rappresentata nel presente contratto dal legale rappresentante Sig. Pozzolini Roberto nato a Empoli (FI) il 20/04/1966 e residente a San Miniato (PI) in via di Mellicciano e Mentrano, 10 Codice detta più brevemente nel prosieguo "Subappaltatrice"

Premesso:

-che l' A.T.I. TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI SRL (CAPOGRUPPO) E VESCOVI RENZO SPA (MANDANTE), devono eseguire per conto della Committente **COMUNE DI EMPOLI** con sede in Via G. Del Papa, 41 – 53053 Empoli (FI) i lavori denominati: "**Accordo Quadro con un operatore economico, per i lavori di manutenzione delle strade e marciapiedi Comunali per l'anno 2022 nel Comune di Empoli – CIG 90806949BD CUP C77H21006330004.**".

-che l'impresa Subappaltatrice ha preso visione dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, ha preso conoscenza delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori e si è dichiarata ben attrezzata e disponibile ad effettuare le prestazioni di cui al presente contratto;

quanto sopra premesso

FRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Impresa TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. in qualità di impresa Capogruppo come sopra identificata, affida in subappalto alla ditta **MOVITER S.R.L.** parte dei lavori relativi alla categoria OG3 "**FRESATURE, OPERE EDILI STRADALI IN GENERE, POSA TUBAZIONI, FONDAZIONI STRADALI, POSA IN OPERA CONGLOMERATO BIT.SO, NOLI A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI**".

3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del contratto ammonta ad **€ 100.000,00** (Euro Centomila/00), comprensivi di € 4.980,00 (euro Quattromilanovecentoottanta/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi e per gli effetti dell'art.118 comma 4) D.lgs.

163/2006 e s.m.i e € 1.200,00 (Euro Milleduecento/00 per oneri della sicurezza aziendale.

4 – ESECUZIONE, TEMPO UTILE, PENALITA'

I lavori avranno inizio non appena ricevuta l'autorizzazione al subappalto e dovranno essere realizzati nel rispetto delle indicazioni e delle tempistiche previste nel contratto tra il committente e l'impresa appaltatrice, negli elaborati progettuali e nel cronoprogramma.

inadempienze rispetto a quanto sopra riportato obbligheranno l'impresa Subappaltatrice al pagamento di una penale pari a quella prestabilita dalla committente all'impresa appaltatrice.

5 – PAGAMENTI e PREZZI

I lavori saranno contabilizzati a misura agli stessi prezzi unitari di cui al contratto tra il Committente e l'appaltatore sui quali verrà applicata una detrazione del 8%.

A tal proposito si precisa che il ribasso non è quindi superiore al 20% rispetto ai prezzi offerti dall'impresa appaltatrice così come definito dall'art. 105 comma 14 del D.lgs 50/2016.

Il Subappaltatore accetta come fissi ed immutabili i citati prezzi. In altri termini si precisa che l'immutabilità dei prezzi qui convenuti discende dalla natura aleatoria che le parti intendono attribuire alla presente convenzione con conseguente assunzione di ogni onere da parte del subappaltatore, per cui esso sin d'ora espressamente rinuncia ad avanzare anche in futuro eccezioni per qualsivoglia titolo o causale e ciò anche in deroga degli art. 1467 e 1664 del Codice Civile.

La contabilizzazione dei lavori, la relativa fatturazione e pagamenti seguiranno gli stessi criteri previsti dal contratto tra il committente e l'impresa appaltatrice.

Il pagamento sarà del tipo passante, intendendo per tale termine il pagamento all'impresa subappaltatrice entro 15 giorni dalla data di incasso del relativo SAL da parte dell'impresa appaltatrice.

Prima del pagamento l'impresa subappaltatrice dovrà obbligatoriamente, pena la sospensione del pagamento, presentare tutti i documenti in corso di validità attestanti la propria regolarità contributiva, retributiva e fiscale.

6 – REGIME FISCALE

Al presente contratto sarà applicato il regime IVA di "REVERSE CHARGE" ai sensi art. 17, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/72.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della parte che se ne avvarrà.

7 – VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA

Qualora si verificassero variazioni della composizione societaria della Subappaltatrice di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato prima della sottoscrizione del presente contratto, la Subappaltatrice si obbliga a rimettere senza indugio all'Appaltatrice idonea dichiarazione.

8 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA "SUBAPPALTATRICE"

L'impresa Subappaltatrice è tenuta, senza che ciò costituisca titolo per ulteriori compensi rispetto al prezzo concordato:

- a) A presiedere a tutte le fasi operative dell'appalto assumendosi ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica essendo lo stesso rivestito sia della responsabilità in materia antinfortunistica che della responsabilità in merito alla qualità del lavoro eseguito.
- b) A corrispondere ai lavoratori che avranno alle proprie dipendenze e che saranno adibiti all'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di lavoro di categoria e degli accordi integrativi del medesimo vigenti nel periodo in cui vengono eseguite le opere subappaltate;
- c) A provvedere a tutte le assicurazioni per i propri operai nei termini di legge nonché ad assolvere ad ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato previsto dalle leggi e dagli accordi sindacali in vigore;
- d) A provvedere a tutte le assicurazioni verso terzi a copertura di tutti i danni o infortuni che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dei lavori;
- e) A trasmettere all'Appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (se prevista), nonché il Piano Operativo della Sicurezza dal quale risulti il nominativo del Responsabile della Sicurezza in cantiere ed il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere;
- f) A garantire, nell'esecuzione dei lavori affidati, l'applicazione delle prescrizioni procedurali della TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. e VESCOVI RENZO SPA, specificate nel piano della qualità o in alternativa le proprie procedure preventivamente approvate dall'Appaltatrice;
- g) A garantire, nell'esecuzione dei lavori affidati, l'applicazione delle prescrizioni normative previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Codice Ambientale" e dal D. Lgs. 81/2008 "Codice Sicurezza" ed in particolare delle prescrizioni procedurali della TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. e VESCOVI RENZO SPA, specificate nei piani della gestione Ambientale e della Sicurezza;
- h) A verificare l'esistenza e l'autenticità di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli, disegni, titoli di proprietà industriale applicabili ai materiali/servizi approvvigionati, utilizzati o forniti;
- i) A prendere in carico un proprio tecnico per i rilievi necessari durante l'esecuzione delle lavorazioni subappaltate, dietro supervisione dell'Appaltatrice;
- j) Ad effettuare a proprio carico le prove di pre qualifica dei materiali in ingresso nel cantiere nonché a fornire all'impresa appaltatrice certificati di conformità, certificati dei materiali, eventuali prove di laboratorio su materiali con caratteristiche strutturali e comunque ogni altro documento utile e/o necessario ai fini del collaudo dell'opera;
- k) A rilasciare le dichiarazioni di conformità e/o la marcatura CE dei materiali utilizzati nell'esecuzione dei lavori.
- l) A stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi;

m) L'impresa sub-appaltatrice per il tramite del suo legale rappresentante dichiara che le somme ricevute in conto od a saldo del presente contratto saranno riscosse tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sui conticorrenti, dedicati alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, i cui estremi vengono di seguito specificati.

L'appaltatore e l'impresa subappaltatrice assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, art. 3, comma 9.

i sensi della legge 136/2010, comma 9 e s.m.i, sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il subappaltatore comunica i c/c "dedicati" e le generalità delle persone delegate ad operare sui conti correnti stessi.

Banca (denominazione completa) BANCA DI CAMBIANO 1884 S.P.A.

Agenzia/filiale (denominazione e indirizzo) AGENZIA DI EMPOLI – FILIALE 300 – VIA CHIARUGI N. 4

Codice IBAN: IT47X0842537831000030935407

Intestato a: MOVITER S.R.L. – Via Livornese, 190 – 50053 EMPOLI (FI)

Comunica inoltre i seguenti dati identificativi dei soggetti che per l'impresa sono delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig. ROBERTO POZZOLINI nato a EMPOLI (FI) il 20/04/1966 Codice fiscale PZZRRT66D20D403P

b) sig. DAVIDE POZZOLINI nato a EMPOLI (FI) il 11/11/1980 Codice fiscale PZZDDD80S11D403L

L'impresa subappaltatrice, si obbliga altresì ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto su tali conti correnti ed esclusivamente tramite lo strumento di bonifico consentito dalla normativa.

A tale proposito si riportano i numeri di CUP e CIG relativo al presente appalto da indicare sui documenti di pagamento: **CIG 90806949BD - CUP C77H21006330004**.

L'impresa Subappaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione al Committente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La violazione di tale obbligo comporta la riduzione di diritto a contrarre ex art. 1456 cc.

n) L'impresa subappaltatrice, siccome rappresentata dal suo legale rappresentante, si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e si obbliga altresì a porre la stessa clausola, sempre a pena di nullità assoluta del relativo contratto, negli eventuali contratti sottoscritti con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dai lavori oggetto del presente contratto.

o) L'impresa Subappaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- p) L'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria e quindi il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto"
- q) -L'impresa subappaltatrice dà atto di aver ricevuto copia del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165" e di obbligarsi pertanto ad estendere, per quanto compatibile, ai propri lavoratori e collaboratori detti codici di comportamento.

9 – ONERI A CARICO DELLA “APPALTATRICE”

- a) Garanzia di accesso e viabilità di cantiere;
- b) Approvazione del progetto;
- c) Prove come da capitolato (se previste);
- d) Eventuale possibilità di acquisto di materiali o noleggio di mezzi, con defalcazione dei costi dall'importo subappaltato.

10 – OSSERVANZA DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

L'impresa Subappaltatrice dovrà curare di sua iniziativa, sotto la propria esclusiva responsabilità, l'attuazione di tutti i provvedimenti e le condizioni atti a evitare infortuni, in base alle vigenti norme di legge.

I lavori oggetto del presente contratto verranno eseguiti dal subappaltatore in piena autonomia tecnica, organizzativa e dirigenziale senza che da parte dell'appaltatore vi sia alcuna ingerenza rispetto ai compiti assegnatigli.

Infine l'impresa Subappaltatrice mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad essa saranno richiamate a prestare la propria attività ciò ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/08 nonché delle altre leggi vigenti in materia, manda indenne sia l'Appaltatrice che la Stazione Appaltante per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le maestranze di essa Impresa Subappaltatrice e così per i danni che, per causa o colpa di dette maestranze, potessero derivare a terzi.

Per poter accedere al cantiere l'Impresa Subappaltatrice dovrà esibire all'Appaltatrice elenco completo del personale e dovrà accertarsi che tutti i dipendenti siano in possesso dell'obbligatorio tesserino di riconoscimento, contenente i dati previsti dall'art. 5, della legge 136/2010.

11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'inadempienza, da parte della Subappaltatrice per uno dei patti contenuti nel presente contratto, produrrà la risoluzione immediata.

12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non potrà essere ceduto dall'Impresa Subappaltatrice ad altra Impresa né in totale né in parte sotto pena immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa Subappaltatrice stessa, nonché del risarcimento di ogni danno e spesa all'Appaltatrice. E' fatto altresì divieto alla Impresa Subappaltatrice, pena la risoluzione del presente contratto, di subappaltare anche di fatto o in parte le lavorazioni oggetto del presente contratto.

13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – VERIFICHE ANTIMAFIA

Le parti convengono che, in caso di inadempimento dell'obbligazione da parte del subappaltatore, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.; infatti è facoltà dell'Appaltatore di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al Subappaltatore, ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

- a) Quando il Subappaltatore si renda colpevole di frode o negligenza grave;
- b) Quando per negligenza del Subappaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine fissato dal programma, ovvero, per rispettare il programma, rischi di risultare compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) Quando il Subappaltatore sospenda o ritardi l'esecuzione dei lavori senza giustificato motivo ed a fronte di formale contestazione da parte dell'Appaltatore o del Committente.
- d) Qualora non effettui tempestivamente il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, degli accantonamenti e dei tributi per il personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'opera;
- e) Qualora al Subappaltatore non venga riconosciuta e certificata la regolarità del DURC;
- f) Qualora il committente revochi il gradimento al presente contratto di subappalto;
- g) In caso di esito positivo delle verifiche Prefettizie o di cancellazione dalla "White List" della Prefettura competente;
- h) In caso di violazione del codice etico dell'Appaltatrice che si allega al presente contratto;
- i) In caso di mancato rispetto degli impegni assunti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- j) In caso di mancato rispetto degli impegni assunti in tema di correttezza nella gestione ambientale.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatrice è fin da ora autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti della Subappaltatrice ed a sostituirsi a quest'ultima nell'assolvere, in nome e per conto di essa, fino alla concorrenza dell'importo dovuto ed eventualmente non ancora pagato, agli obblighi della stessa Subappaltatrice nei confronti sia dei dipendenti che degli istituti previdenziali, assicurativi ed assistenziali.

Spetterà inoltre al Subappaltatore il risarcimento dei danni che eventualmente l'Appaltatore dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del Subappaltatore.

All'atto della risoluzione il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

La Subappaltatrice si impegna fin da ora:

- 1) A dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione al Committente e all'Appaltatrice, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti della Subappaltatrice, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc..). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria;
- 2) A denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ed a comunicare all'Appaltatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di esecuzione dei lavori;

L'impresa subappaltatrice inoltre dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante e di impegnarsi, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui sopra ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

- 3) Le imprese TIRRENA COSTRUZIONIN GENERALI SRL E VESCOVI RENZO SPA sono dotate di un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 pertanto l'impresa Subappaltatrice si impegna a consentire verifiche ed ispezioni così come previsto dal sistema di gestione della qualità e dall'apposito piano dei controlli delle imprese facenti parte dell' A.T.I.

14 – FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per la risoluzione di ogni controversia tra loro sia competente in via esclusiva il foro di Pistoia.

15 – VALIDITA' DEL CONTRATTO

La validità del presente contratto è per tutta la durata dei lavori in appalto e fino al collaudo degli stessi.

16 – CLAUSOLA SOSPENSIVA E CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il presente contratto è da intendersi sottoposto a condizione sospensiva, pertanto, sarà efficace e vincolante per le parti che lo hanno sottoscritto, a condizione che il Committente, rilasci la relativa autorizzazione al subappalto, ai sensi art.118, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di giudice o diffida, dietro semplice comunicazione dell'Appaltatore e senza che il Subappaltatore possa, in esito a ciò avanzare richieste di consenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

17 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:

- Che sono state rese loro note tutte le informazioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR".
- Che i propri dati personali verranno trattati solo ed esclusivamente per finalità connesse agli adempimenti contrattuali o all'osservanza degli obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza;
- Che i dati verranno trattati attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, con logistiche strettamente correlate alla finalità del trattamento;
- Che i dati personali verranno trattati e comunicati a soggetti terzi, qualora per il perseguimento delle finalità sopra indicate se ne ravvisasse la necessità;
- Che potranno, in ogni momento, esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e art. 15 GDPR.
- rivolgendosi ai Titolari del trattamento; che in particolare, potranno conoscere i propri dati e la loro utilizzazione, farli aggiornare, integrare o cancellare, chiederne il blocco o opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge.

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte fornisce all'altra formale consenso al trattamento dei suoi dati personali direttamente o, se necessario, indirettamente, attraverso terzi, per le finalità sopra indicate.

Letto, confermato e sottoscritto
Grosseto, lì 16/06/2022

TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI SRL

MOVITER SRL

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole:

ART.4) ESECUZIONE, TEMPO UTILE, PENALITA'

ART.5) PAGAMENTI E PREZZI

ART.8) ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA SUBAPPALTATRICE

ART.10) OSSERVANZA DELLE NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO

ART.12) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART.13) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – VERIFICHE ANTIMAFIA

ART.14) FORO COMPETENTE

ART.15) VALIDITA' DEL CONTRATTO

ART.16) CLAUSOLA SOSPENSIVA E RISOLUTIVA

ART.17) INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Grosseto, lì 16/06/2022

TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI SRL

MOVITER SRL
